



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

Fiera Milano Congressi S.p.a.

**Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di
Fiera Milano Congressi S.p.A.
in data 26 luglio 2019**

PARTE GENERALE

1. Premessa

2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

- 2.1. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente
- 2.2. Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo
- 2.3. Apparato sanzionatorio
- 2.4. Tentativo
- 2.5. Vicende modificative dell'ente
- 2.6. Reati commessi all'estero
- 2.7. Procedimento di accertamento dell'illecito
- 2.8. Sindacato di idoneità

3. Descrizione della realtà aziendale

- 3.1. Oggetto Sociale
- 3.2. Modello di *Governance*

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Fiera Milano Congressi

- 4.1. Finalità del Modello
- 4.2. Destinatari del Modello
- 4.3. Modalità operative seguite per la costruzione del Modello
- 4.4. Rapporto tra Modello Codice Etico
- 4.5. Identificazione delle attività a rischio
- 4.6. Identificazione dei protocolli di Controllo
- 4.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello
- 4.8. *Whistleblowing*

5. Organismo di Vigilanza

- 5.1. Composizione e funzionamento

-
- 5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
 - 5.3. Flussi informativi e Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
 - 5.4. Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali
 - 5.5. Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso la Capogruppo

6. Diffusione del Modello

- 6.1. Formazione ed informazione del personale

7. Sistema disciplinare

- 7.1. Lavoratori subordinati
- 7.2. Dirigenti
- 7.3. Collaboratori esterni
- 7.4. Amministratori
- 7.5. Sindaci

Allegati:

A Codice Etico

PARTE GENERALE

1. Premessa

Fera Milano Congressi S.p.A. (di seguito anche “**Fiera Milano Congressi**” o “**Società**”), ha inteso procedere all’adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il “**Modello**” o “Modello 231”) ai sensi della normativa dettata dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche, il “**D.lgs. 231/2001**” oppure il “**Decreto**”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

La Società nella stesura del presente Modello 231 si è attenuta alle previsioni contenute nelle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito, le “Linee Guida”) emanate da Confindustria nel 2002, successivamente aggiornate nel 2008 e nel 2014, e approvate dal Ministero della Giustizia, nonché agli orientamenti giurisprudenziali in materia prevalenti.

2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali: i) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; ii) la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; iii) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come persona giuridica, società, consorzi, etc.) per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte di:

(a) “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua Direzione/Funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi*” (cosiddetti soggetti apicali) (art. 5 lett. a del Decreto);

(b) “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*” (cosiddetti sottoposti) (art. 5 lett. b del Decreto).

Tale responsabilità si aggiunge alla responsabilità penale e personale della persona fisica colpevole del reato.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli "enti" che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Si tratta di una responsabilità c.d. penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue dalla commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei soggetti sopra indicati, laddove questi ultimi abbiano agito a favore o nell'interesse dell'ente, e può essere sanzionata solo dal Codice penale attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore, in particolare: *i*) la commissione di un determinato reato, nell'interesse o a vantaggio della società¹, *ii*) da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti), *iii*) in assenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l'illecito e la società interessata abbia la sede principale in Italia.

2.1 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

In base al Decreto, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati da esso espressamente richiamati (c.d. reati-presupposto), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del

¹ Si segnala una recente sentenza (Cass. Pen. Sez. II Penale, 9.01.2018, n. 295) che in merito alla nozione di interesse ha chiarito che *"in tema di responsabilità penale degli enti, l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza anche quello dell'ente. Ne consegue che, perché possa ascrivere all'ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse non strettamente economico del medesimo"*.

Decreto stesso ovvero nelle ipotesi di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio.

Si riportano di seguito, le fattispecie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Si precisa che l'enumerazione di tali reati è stata ampliata da norme successive al D.lgs. 231/2001. L'elenco è quindi allineato alla normativa vigente alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

In base al Decreto, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati da esso espressamente richiamati (c.d. reati-presupposto), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso, ovvero nelle ipotesi di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio.

Si riportano di seguito, le fattispecie di reati-presupposto presi in considerazione dal Decreto.

Si precisa che l'enumerazione di tali reati è stata ampliata da norme successive al D.lgs. 231/2001. L'elenco è quindi allineato alla normativa vigente alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto)

Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.lgs. 231/2001 e successivamente modificati con L. 61/2002, L. 190/2012 e, da ultimo, con L. 3/2019². In tale categoria di delitti sono riconducibili i seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);

² Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge n. 3/2019 "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*" che introduce importanti novità anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, oltre ad inasprire le sanzioni penali previste per taluni reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, la Legge introduce modifiche al reato di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.) che entra, altresì, a far parte del catalogo dei reati presupposto "231". Inoltre, per taluni reati contro la Pubblica Amministrazione, la novella legislativa estende la durata delle sanzioni interdittive che, nell'ipotesi di commissione del reato da parte di un soggetto apicale, possono essere applicate per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni. Per contemperare l'inasprimento delle sanzioni interdittive, la Legge n. 3/2019 prevede che, nelle medesime ipotesi, l'aumento non si applichi qualora l'ente, prima della sentenza di condanna di primo grado, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato, per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite ed elimini le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

-
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
 - traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)³;
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

Si tratta di una serie di reati inseriti nel Decreto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 e successivamente modificati con D.L. 93/2013. L'articolo del Decreto in esame prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di fattispecie criminoso connesse ai sistemi informatici. In tale categoria di reati sono compresi i seguenti delitti:

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);

³ Reato introdotto con la L. 3/2019.

-
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quarter* c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quarter* c.p.);
 - installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Si tratta di una serie di reati inseriti nel Decreto dalla Legge n. 94 del 2009. In tale categoria rientrano i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 9 ottobre 1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di

armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art 407, comma 2, *lett. a*), numero 5) c.p.p.).

Delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis del Decreto)

Tale articolo è stato aggiunto al Decreto con Legge n. 409 del 2001 ed è poi stato successivamente modificato con L. n. 99/2009. In tale articolo sono ricompresi i seguenti reati-presupposto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

Tale articolo del Decreto è stato inserito con L. n. 99/2009 e prevede i seguenti reati-presupposto:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

-
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industrial (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Il D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001 anche a determinati reati societari. Il novero dei reati societari è stato ampliato con Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, successivamente, con Legge n. 69 del 27 maggio 2015, nonché con D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017. Si tratta in particolare dei seguenti reati-presupposto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.);

-
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - aggio (art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

L'art 25-*quater* è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi special*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*"⁴. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi special*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono tuttavia elencare quali principali reati-presupposto, le seguenti fattispecie:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)⁵;
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinq*ues c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinq*ues 1 c.p.);

⁴ Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

⁵ La norma in esame punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

-
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies* 2 c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
 - cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
 - cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989);
 - pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979 art. 5);
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

Tale articolo del Decreto è stato inserito con Legge n. 7 del 9 gennaio 2006 e si prevede quale reato-presupposto le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della Legge n. 228 del 11 agosto 2003, e successivamente integrato dall'art. 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199. La norma in esame prevede e punisce i delitti contro la personalità individuale e, in particolare,

-
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.);
 - pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

I reati di abuso di mercato sono stati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004"). Per effetto di tale novella normativa, il Decreto prevede che le società possano essere chiamate a rispondere dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

In base all'art. 187-*quinqies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

Reati in materia di salute e sicurezza (art. 25-septies del Decreto)

Tale categoria di reati è stata introdotta dall'art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123. È dunque prevista la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice Penale (omicidio

colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Tali Reati sono stati introdotti nel D.lgs. 231/2001 con il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e, successivamente, con la Legge n. 186/2014, recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio*", il novero dei reati rientranti nella presente categoria è stato ampliato. In particolare, i reati rientranti nella suddetta categoria sono i seguenti:

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

La Legge del 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-novies, successivamente modificato dalla Legge n. 116/09 e dal D.lgs. 121/11. L'attuale formulazione della norma prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 in relazione alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. In particolare, i reati rientranti nella suddetta categoria sono i seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. *a-bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo

commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* legge n.633/1941).

Reati in materia ambientale (art. 25-undecies del Decreto)

Il D.Lgs 231/2001 originariamente non contemplava – fra i reati presupposto possibili di dare origine alla responsabilità amministrativa dell'Ente – i reati ambientali. Il D.lgs. 121/11 ha introdotto, con l'art. 25-undecies, i reati

ambientali nel c.d. “catalogo” dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Successivamente, con la Legge, n. 68 del 22 maggio 2015 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di delitti contro l’ambiente. La L. 68/2015 ha inserito nel Codice Penale l’inedito titolo VI-*bis* dei delitti contro l’ambiente, c.d. “Eco Reati”, che comprende ora 13 articoli (dall’art. 452-*bis* al 452-*quaterdecies* c.p.), dei quali l’ultimo, ossia l’art. 452-*quaterdecies* (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”) è stato recentemente introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21.

Nel nostro ordinamento, i reati-presupposto ambientali sono i seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti dei delitti degli artt. 452-*bis*, *quater*, *quinqüies* e *sexies* c.p. (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aereomobili (“Codice dell’ambiente” – D.lgs. 152/06 art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (“Codice dell’ambiente” – D.lgs. 152/06 art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (“Codice dell’ambiente” - D.lgs.152/06 art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (“Codice dell’ambiente” - D.lgs.152/06 art. 259);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)⁶;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (“Codice dell’ambiente” - D.lgs.152/06 art. 258);⁷
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6);
- superamento dei limiti di qualità dell’aria (“Codice dell’ambiente” - D.lgs. 152/06, art. 279, comma 5);
- cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico (L. 549/93, art. 3);
- inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D.lgs. 202/07, artt. 8 e 9).

Reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Tale articolo, introdotto con D.lgs. n. 109/2012 e modificato con Legge n. 161/2017, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione dei seguenti reati:

⁶ La fattispecie delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era disciplinata dall’art. 260 D.Lgs. 152/2006, che è stato recentemente abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall’art. 452-*quaterdecies* c.p., che si intende anche richiamato quale reato-presupposto dal D.lgs. 231/2001.

⁷ Si segnala che l’art. 260-*bis* (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”) D.Lgs. 152/2006, ancora richiamato dal D.lgs. 231/2001 tra i reati-presupposto in materia ambientale, è da ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione dell’articolo 36 del D.Lgs. 205/2010 disposta dall’art. 6, comma 2, del D.L. 135/2018, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Tale articolo prevedeva che: “(...) 6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00”.

-
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)

L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità. Rientrano in tale categoria i seguenti reati:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tali reati sono transnazionali quando l'illecito viene commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito avviene in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati⁸.

Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

⁸ In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D.lgs. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del D.lgs. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

Con la Legge n. 167 del 20 novembre 2017, integrata con D.lgs. n. 21/2018, è stato ampliato l'elenco dei reati-presupposto tramite l'introduzione del nuovo articolo 25-*terdecies* nel Decreto.

Tale nuovo articolo prevede la punibilità dell'ente in relazione alle fattispecie criminose o di propaganda, istigazione e incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui alla Legge n. 654/1975, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Reati di frode sportiva (art. 24-quaterdecies del Decreto)

La Legge 3 maggio 2019 n. 39 ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommesse, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401⁹.

2.2 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, di gestione e controllo

Il Decreto (artt. 6 e 7) prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione;

⁹ Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo*" nonché "*il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa*". L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

La mera adozione del Modello 231 da parte dell'organo di amministrazione – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, ovvero il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello 231 sia anche efficace ed effettivo.

All'art. 6, comma 2, del Decreto, il legislatore stabilisce che il Modello 231 deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (cosiddetta “**mappatura**” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello 231.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7 comma 1).

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 1).

L'art. 7 comma 4 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

a) una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello 231);

b) un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Altro elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Fermo quanto sopra, l'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, inserito con Legge n. 179 del 30 novembre 2017, ha introdotto ulteriori requisiti, in tema di Whistleblowing¹⁰, di cui i Modelli debbono essere dotati al fine di garantire agli enti di andare esenti da responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001. In particolare, i Modelli devono:

- a) consentire ai dipendenti, attraverso uno o più canali, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) garantire e tutelare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, introdurre sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

All'art. 6, comma 2-*ter*, del Decreto viene inoltre stabilito che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti

10 La Legge n. 179/2017 si compone di tre articoli ed ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori. La norma ha modificato l'articolo 54-*bis* del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, al comma 2-*quater* dell'art. 6, sono nulli:

- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante;
- il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile;
- qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Sarà quindi onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

2.3 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 e 23 del D.lgs. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare), salvo restituzione al danneggiato¹¹;

¹¹ Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

-
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva)¹².

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo - ciascuna quota - variabile fra un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

L’ente risponde dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In ogni caso e fermo restando quanto previsto dall’articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni ¹³. Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

¹² La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell’articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell’ente.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Peraltro, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva¹⁴. Il Commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, potendo compiere atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del giudice.

2.4 Tentativo

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.5 Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

13 Si tratta dell'art. 13 comma 2 del Decreto, modificato dalla Legge n. 3. del 9 gennaio 2019.

14 Il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità amministrativa dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In particolare, nel caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

2.6 Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D.Lgs. 231/2001).

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Direzione/Funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale del territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.7 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs. 231/2001 prevede che *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

2.8 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della **sussistenza del reato/reati-presupposto**¹⁵;
- il **sindacato di idoneità** sul Modello adottato, ossia l'astratta idoneità del Modello 231 a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma” Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello 231 adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con

¹⁵ Corte di Cassazione Sez. VI Penale, sent. 8 aprile 2019 n. 15329/2019 – Nomina del difensore dell'Ente da parte dell'apicale indagato.

ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi¹⁶.

3. Descrizione della realtà aziendale

Fiera Milano Congressi è stata costituita nel 1994. La Società è stata interamente acquisita, in data 18 settembre 2002, da Fiera Milano S.p.A. (di seguito anche la “**Capogruppo**” o “**Fiera Milano**”) allo scopo di sviluppare, nell’ambito del proprio Gruppo, il *know-how* relativo all’attività congressuale.

La Società è costituita in forma di società per azioni ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano S.p.A. secondo le disposizioni della vigente normativa italiana.

Il Gruppo Fiera Milano, del quale Fiera Milano Congressi fa parte, infatti, presidia tutte le fasi del settore fieristico/congressuale, proponendosi come il maggior operatore fieristico in Italia ed uno dei maggiori operatori integrati a livello europeo e mondiale. In particolare, il Gruppo Fiera Milano opera nei seguenti settori:

- organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche e altri eventi in Italia attraverso l’utilizzo, la promozione e la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, l’offerta di supporto progettuale oltre che di servizi correlati;
- organizzazione di manifestazioni fieristiche ed altri eventi all’estero attraverso l’utilizzo, la promozione e la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, l’offerta di supporto progettuale oltre che di servizi correlati;
- servizi di allestimento, servizi tecnici e di quartiere connessi all’attività fieristica e congressuale;
- gestione di congressi ed eventi;
- produzione di contenuti e fornitura di servizi di carattere editoriale *online* e *offline* (editoria e servizi digitali), nonché per le aree di organizzazione eventi e convegni (eventi e formazione).

3.1. Oggetto Sociale

Con riguardo al penultimo punto, tali attività fanno capo alla società Fiera Milano Congressi SpA, che ha per **oggetto sociale**: “*l’organizzazione di*

16 Corte di Cassazione Sez. III Penale, sent. 15 marzo 2019 n. 11518/2019 – Contestazione all’Ente e tenuità del fatto (“Una eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell’autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell’ente, né ad esso può applicarsi la predetta causa di non punibilità”).

congressi, convegni, conferenze ed eventi, nonché di qualsiasi altro tipo di manifestazione, esposizione o evento che sia comunque complementare, connesso, collaterale od accessorio a congressi, convegni, conferenze od eventi organizzati dalla Società”.

Nell'attività svolta da Fiera Milano Congressi è inoltre compresa la fornitura di tutti i servizi inerenti all'organizzazione degli eventi, nonché tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Oltre alla gestione delle attività legate all'organizzazione di eventi che si svolgono nel Centro Congressi “MiCo-Milano Convention Centre”, sito in Milano, Piazzale Carlo Magno n. 1, Fiera Milano Congressi ospita e segue l'operatività di congressi/eventi organizzati anche nell'ambito degli spazi dei quartieri fieristici gestiti da Fiera Milano S.p.A., programmando periodicamente con la Capogruppo l'occupazione degli spazi (residuali rispetto all'attività principale della Capogruppo) utili a Fiera Milano Congressi.

La Società, inoltre, concede alla Capogruppo l'utilizzo del Centro Congressi “Mico” per lo svolgimento di manifestazioni da essa organizzate/ospitate, non a carattere congressuale o convegnistico.

La Società è infine dotata di una sede di rappresentanza a Roma.

Fiera Milano Congressi è altresì attiva nei seguenti ambiti:

- sviluppo e gestione di tutti gli eventi, non direttamente espositivi, che si svolgono nei quartieri di Fiera Milano Rho e Fiera Milano City (legati a manifestazioni fieristiche o meno);
- coordinamento organizzativo di eventi contrattualizzati da Fiera Milano come manifestazioni fieristiche, ma con rilevante attività congressuale;
- realizzazione sale temporanee per congressi ed eventi in genere;
- erogazione di tutti i servizi legati allo svolgimento dell'attività congressuale e di eventi in genere;
- svolgimento attività di Segreteria Organizzativa per realizzazione di congressi anche a livello internazionale.
 - servizi di *destination management*.

3.2. Modello di Governance

Il Modello di amministrazione e controllo della Società è quello tradizionale in cui la *governance* della Società si caratterizza per la presenza:

-
- di un **Consiglio di Amministrazione** o di un **Amministratore Unico** (Organo Amministrativo) incaricato di provvedere alla gestione aziendale. Lo Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque membri, compreso il Presidente; l'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che in ogni caso non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili.
 - di un **Collegio Sindacale** chiamato a vigilare: sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società; sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti;
 - dell'**Assemblea dei soci** competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito: alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità; all'approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili; all'acquisto ed alla alienazione delle azioni proprie; alle modificazioni dello statuto sociale; all'emissione di obbligazioni convertibili;
 - da una **Società di revisione legale** cui è affidata la revisione legale dei conti. Ai sensi di legge, la società di revisione legale è iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la nomina spetta all'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Nello svolgimento della propria attività, la società di revisione incaricata ha accesso alle informazioni, ai dati, sia documentali che informatici, agli archivi e ai beni della Società. Tale Società di revisione legale:
 - verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

-
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme vigenti;
 - esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio della Società.

La Società, in linea con le direttive della Capogruppo (Fiera Milano S.p.A.), ha adottato un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La struttura organizzativa della Società è riflessa all'interno dell'organigramma aziendale oltre che nell'insieme degli altri strumenti organizzativi aziendali (es. Ordini di Servizio, Manuali, Policy, Procedure) che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Società e in cui sono definiti i compiti, le aree, le responsabilità delle diverse funzioni nelle quali si articola la Società.

La Società, con deliberazione assembleare, ha adottato le Linee Guida direzione e coordinamento. Nell'ambito dell'esercizio di tale attività di direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano S.p.A. è prevista la possibilità per la Capogruppo di gestire in via accentrata e nell'interesse dell'intero Gruppo, specifiche funzioni, a favore delle società controllate in una logica di *Shared Service Agreement*.

Le prestazioni oggetto dei predetti *Shared Service Agreements* possono interessare attività sensibili di cui alle successive Parti Speciali del presente Modello 231 e devono quindi essere disciplinate da un contratto scritto.

La Società, in quanto beneficiaria dei servizi, è responsabile per la veridicità, la completezza e l'adeguatezza della documentazione o delle informazioni comunicate a Fiera Milano ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti.

Le Funzioni competenti di Fiera Milano o i soggetti terzi da quest'ultima incaricati, che prestano servizi a favore della Società sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento previsti dal Modello 231 della Società di appartenenza e di quanto previsto dal presente Modello predisposto dalla Società a favore della quale sono rese le prestazioni oggetto di contratti di servizio infragruppo. Il contratto di *Shared Service Agreements* contiene una specifica clausola 231 in base alla quale Fiera Milano si impegna a rispettare le

previsioni contenute nel Modello e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001, pena la risoluzione del contratto.

4. Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fiera Milano Congressi

La Società in coerenza con i principi etici e di *governance* ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha adottato il presente Modello 231 articolato in:

- **Parte Generale**, contenente il quadro normativo di riferimento, le fattispecie di reato-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in considerazione delle tipologia e delle caratteristiche della propri attività; la realtà aziendale; la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società; le sue finalità; i destinatari del Modello; le modalità operative di aggiornamento; le attività a rischio; la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e le attività di formazione e informazione ed il sistema sanzionatorio;
- **Parti Speciali**, relative alle categorie di reati-presupposto previste dal D.lgs. 231/01 con l'indicazione dei processi/attività aziendali sensibili che assumono rilevanza in quanto potrebbero potenzialmente determinare la commissione degli illeciti, dei relativi protocolli di controllo e delle linee guida di comportamento da seguire.

Il Modello adottato da Fiera Milano Congressi si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- **Codice Etico**, che è portato a conoscenza anche dei soggetti esterni sui quali la Società esercita un potere di direzione o di vigilanza e di coloro che intrattengono rapporti stabili di affari con la Società stessa, nonché, più in generale, di quanti siano portatori di interessi nei suoi confronti, riportato nell'allegato A al presente Modello;
- **Sistema organizzativo** (organigramma) complessivo, che consente una chiara individuazione della struttura gerarchica;
- **Sistemi di deleghe e procure**: che attribuisce ai responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate le attribuzioni per la gestione delle attività di competenza;

-
- **Policy, Linee Guida e Procedure** interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
 - **Sistema delle segnalazioni**, per assicurare che chiunque ravvisi situazioni di possibile violazione delle norme prescritte possa informare le strutture competenti senza pericoli di ritorsione (cfr. paragrafo 4.8 e 5.3 che seguono);
 - **Sistema disciplinare e sanzionatorio**, inteso come il sistema disciplinare che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione e il sistema sanzionatorio relativo, invece, all'eventuale applicazione di sanzioni ai terzi non dipendenti della Società (cfr. paragrafo 7 che segue).

4.1 Finalità del Modello

Il Modello 231 adottato dalla Società si pone quale principale obiettivo quello di configurare un sistema strutturato e organico di regole operative e comportamentali, finalizzato a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a rendere più efficace il sistema dei controlli e di *corporate governance* adottato dalla Società ed ispirato a quanto indicato dalle Linee Guida di riferimento.

Più nel dettaglio, il Modello 231 ha come principali obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Fiera Milano Congressi, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio reato" e nelle "aree strumentali alla commissione dei reati", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie,

oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria mission aziendale;

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano a Fiera Milano Congressi di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

4.2 Destinatari del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Modello 231, il cui campo di applicazione comprende tutte le attività potenzialmente a rischio reato ex D. Lgs. 231/01 svolte dalla Società ed i cui destinatari sono individuati nei:

1. componenti degli Organi sociali, in coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una sua Direzione/Funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. nei dirigenti e nei dipendenti della Società e in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto 1.
3. soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (es. consulenti, partner e altri collaboratori).

Il Modello 231 e il Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

4.3 Modalità operative seguite per la costruzione del Modello

La metodologia scelta per la predisposizione del Modello e per i suoi aggiornamenti segue la strutturazione in fasi come definita dalle Linee Guida di Confindustria, al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Le fasi metodologiche individuate in sede di redazione e aggiornamento del Modello sono le seguenti:

- **Individuazione dei processi e delle attività a rischio (*Risk Assessment*)**, nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 e delle attività strumentali alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi condizioni per la commissione dei reati; preliminarmente a questa fase è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.
- **Identificazione dei soggetti chiave**, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo: in questa fase attraverso delle interviste individuali con le persone di più alto livello organizzativo sono state raccolte le informazioni necessarie per comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti ai processi sensibili.
- **Gap analysis e Action Plan** rivolta ad individuare sia i requisiti organizzativi che caratterizzano un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, sia le azioni di miglioramento del Modello esistente: è stata così effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto e delle Linee guida.
- **Disegno e aggiornamento del Modello**: tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

In genere, l'attività di aggiornamento del Modello si rende opportuna al fine di:

- allineare il Modello alla struttura organizzativa della Società in seguito ai cambiamenti intervenuti, considerando altresì l'evoluzione del sistema di norme e procedure aziendali;

-
- integrare il Modello alla luce di tipologie di reato introdotte nell'ambito del D.lgs. 231/2001 in data successiva all'adozione o al precedente aggiornamento del Modello, valutando sia l'applicabilità delle nuove tipologie di reato alla realtà della Società sia l'idoneità del sistema di controllo in essere a presidio del rischio di commissione dei reati connessi;
 - valutare gli impatti sul Modello dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina e delle linee guida di riferimento, individuando gli opportuni aggiornamenti e/o integrazioni dello stesso;
 - integrare il Modello sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte sul Modello e recepire punti di miglioramenti in termini di sistema e protocolli di controllo evidenziati dalle stesse.

4.4 Rapporto tra Modello e Codice Etico

La Capogruppo ha adottato un Codice Etico di Gruppo, approvato anche da Fiera Milano Congressi, espressione di un contesto ove primari obiettivi sono il mantenimento di un comportamento eticamente corretto nelle attività quotidiane e il rispetto di tutte le leggi in vigore.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con essa.

Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale ed integrante del Modello 231, poiché insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico e le sue integrazioni rappresentano uno strumento adottato in via autonoma e sono suscettibili di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;

-
- il Modello 231 risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

4.5 Identificazione delle attività a rischio

In ragione della tipologia di attività svolte dalla Società, nella definizione del Modello si è ritenuto di porre particolare attenzione sull'individuazione delle potenziali aree sensibili alla commissione dei reati previsti dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-*quater*, 25-*quinqües* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis c.p.), 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies* e 25-*duodecies* del Decreto oltre che dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 L. 146/06.

Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 25-*quater*.1, 25-*quinqües* e 25-*terdecies* del Decreto (Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali, reati contro la libertà individuale, Delitti di razzismo e xenofobia) e i reati di frode sportiva (art. 25-*quaterdecies* del Decreto) si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico adottato dalla Società riportato come Allegato, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

L'analisi dell'attività aziendale ha consentito di individuare aree a rischio specifiche per ogni tipologia di reato sopra identificate. Per l'elencazione e la trattazione dettagliata delle stesse si rimanda alle Parti Speciali del presente Modello.

4.6 Identificazione dei protocolli di controllo

L'identificazione delle aree a rischio ha avuto l'obiettivo di rilevare le attività svolte dalla Società per le quali occorre individuare protocolli di controllo generali e specifici.

I Protocolli sono stati sviluppati con l'obiettivo di stabilire e/o esplicitare le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve adeguarsi, con riferimento all'espletamento delle attività definite "a rischio".

Ciascun Protocollo di controllo riporta l'ambito operativo di riferimento, le Direzioni/Funzioni interessate, i principi guida cui deve ispirarsi l'attività di prevenzione e le attività di prevenzione progettate per contrastare ragionevolmente le specifiche possibilità di reato.

4.7 Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a), del D.lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. A tale scopo sono da intendersi come sostanziali quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicino un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Codice Etico, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel Sistema sanzionatorio definito.

le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo, inoltre, ove opportuno, invita e sollecita la Società ad adeguare il Modello alle modifiche normative e/o organizzative intervenute.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Direzioni / funzioni aziendali competenti, qualora la loro efficacia si dimostri migliorabile ai fini della più corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Direzioni / funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche od integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

4.8 Whistleblowing

Come anticipato al punto 2.2, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, ai destinatari del presente Modello 231, oltre alla casella di posta elettronica dell'OdV (Cfr. paragrafo 5.3 "Flussi Informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza"), vengono messi a disposizione canali di segnalazione al fine di evidenziare condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare, tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società segnalano la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto,

nonché ogni violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

I Fornitori e i collaboratori della Società nell'ambito dell'attività svolta per la Società segnalano le violazioni di cui al capoverso precedente sulla base delle clausole indicate nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle rispettive disposizioni organizzative interne adottate dalla Società in materia di *Whistleblowing*.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di trasmissione:

- Sito istituzionale di Fiera Milano Congressi S.p.A., nella sezione specifica dedicata alle segnalazioni (*Whistleblowing*), attraverso la compilazione di apposito *web form*.
- Casella di posta elettronica segnalazioni@fieramilano.it
- Casella vocale 800.688.326.
- Posta, Direttore *Security*, Fiera Milano S.p.A., SS del Sempione 28, 20017 Rho (MI).

La Società garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Le segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV e del Comitato Segnalazioni.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari: coloro che effettuano una segnalazione in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre a quanto disposto al capitolo "Sistema Disciplinare", sono previste ulteriori sanzioni "*nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate*".¹⁷

¹⁷ Peraltro, la Cassazione Penale (con Sentenza n. 35792 del 26 luglio 2018) si è recentemente espressa affermando che il dipendente che accede abusivamente ad un sistema informatico per raccogliere prova di supposti illeciti sul luogo di lavoro commette il reato di cui all'art. 615-ter c.p. (accesso abusivo al sistema informatico) e non può invocare la tutela riservata ai whistleblower.

5. Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato e efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati presupposto;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ("Organismo di Vigilanza" o "OdV"). Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello 231, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla Società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli e delle attività cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, nonché l'indipendenza dei suoi componenti.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto e seguendo le indicazioni di Confindustria, la Società ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, "**OdV**") in un organismo collegiale che può essere composto per la maggioranza da membri esterni all'organizzazione. La posizione riconosciuta all'OdV nell'ambito dell'organizzazione aziendale è tale da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto al Consiglio di Amministrazione. I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

5.1 Composizione e funzionamento

L'OdV della Società è stato istituito con delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza sotto riportate.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio Sindacale della Società.

In caso di scadenza o rinuncia dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV, mentre l'OdV uscente rimane in carica sino alla sua sostituzione.

In caso di revoca o rinuncia di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

In particolare, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell'OdV:

- a) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- b) l'aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali, fatto salvo il caso in cui la Società attesti sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

-
- c) sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti dolosi richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
 - d) l'intervenuta cessazione dalla carica o dalle mansioni ricoperte dal componente dell'OdV all'interno della Società;
 - e) mancanza di autonomia e indipendenza, ovvero la presenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società nonché con i medesimi membri delle Società del Gruppo; nonché l'esistenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita con la Società stessa
 - f) assenza di professionalità.

All'atto dell'accettazione della nomina, ciascun componente rilascia una dichiarazione in cui attesta l'assenza delle cause di ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) ed e).

L'OdV potrà giovare - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le Direzioni / funzioni della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

L'OdV ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del budget annuale aziendale, di cui potrà disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

Ciascun componente dell'OdV è remunerato per la funzione svolta attraverso dei compensi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è al Consiglio di Amministrazione che compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento del Modello 231 sia rispetto alla riduzione del rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- vigilare sulla sussistenza e persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello 231, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto dai destinatari del Modello 231 stesso e le procedure da esso formalmente previste o richiamate;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- anche nel rispetto delle disposizioni organizzative interne adottate dalla Società in materia di *Whistleblowing*, segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'adozione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei

-
- criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- prevedere specifici controlli, anche a sorpresa, nei confronti delle attività aziendali sensibili;
 - promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello, con particolare attenzione verso coloro che operano nelle aree di maggior rischio;
 - promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, anche differenziando il programma di formazione e prestando particolare attenzione ai dipendenti che operano nelle aree di maggior rischio;
 - verificare che sia assicurata l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi di formazione, instaurando anche controlli sulla frequenza;
 - verificare che sia assicurata la conoscenza da parte di tutti i dipendenti delle condotte che devono essere segnalate ai sensi del Modello, mettendo gli stessi a conoscenza delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
 - fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
 - predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto;
 - predisporre, nell'ambito del complessivo budget aziendale, un budget annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione al fine di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione;
 - accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo nel rispetto della normativa vigente – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto da tutto il personale dipendente e dirigente;
 - richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società;

-
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

5.3 Flussi informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di sorvegliare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso aventi ad oggetto le notizie rilevanti e le eventuali criticità individuate dai Destinatari del Modello, nonché la commissione o presunta commissione di reati di cui al Decreto o la violazione del Codice Etico, del Modello o delle Procedure.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica organismodivigilanza@fieramilanocongressi.it.

In aggiunta, i Destinatari del Modello, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV delle note scritte (c.d. Flussi Informativi) aventi il seguente contenuto:

- ✓ una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza;
- ✓ una descrizione delle attività di verifica effettuate per quanto all'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell'efficacia degli stessi intraprese;
- ✓ l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione;
- ✓ gli eventuali ulteriori contenuti che potranno essere espressamente richiesti, di volta in volta, dall'OdV

Inoltre, qualora i Destinatari del Modello riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, ne danno tempestiva informativa all'OdV.

5.4. Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali

L'OdV riferisce in merito alla corretta attuazione del Modello.

L'OdV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale del verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di

responsabilità amministrativa degli enti, necessità di aggiornare tempestivamente il Modello 231, etc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) una relazione informativa semestrale relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ii) una relazione annuale riepilogativa dell'attività svolta comprensiva di un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce sono documentati e la relativa documentazione archiviata.

5.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso la Capogruppo

L'OdV di Fiera Milano, nel rispetto dell'autonomia funzionale degli organismi delle società del Gruppo, che esercitano autonomamente i loro compiti, può chiedere all'OdV di Fiera Milano Congressi informazioni in relazione all'adozione, all'implementazione e all'aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, allo svolgimento delle attività di vigilanza e di formazione ed ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria per la corretta applicazione del Modello e della disciplina del Decreto.

L'OdV di Fiera Milano Congressi trasmette all'OdV di Fiera Milano copia delle relazioni consuntive periodiche sull'attività svolta indirizzate agli organi sociali delle rispettive società controllate.

L'OdV della Società riferisce inoltre al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie relazioni periodiche, le informazioni di cui al punto precedente, se ritenute di interesse nella logica della direzione e coordinamento del Gruppo.

6. Diffusione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società, svolgendo una attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere in una responsabilità amministrativa degli enti.

Il presente Modello è pubblicato integralmente sulla intranet del Gruppo Fiera Milano, mentre il Codice Etico e la Parte Generale del Modello sono pubblicati altresì sul sito internet della Società.

L'attività di comunicazione e formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'OdV, cui è assegnato il compito di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231 e di promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. L'organizzazione e la gestione operativa delle iniziative di comunicazione e di formazione sono a carico delle competenti Funzioni competenti.

6.1 Formazione ed informazione del personale

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove e agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello 231 da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

L'informazione ai dipendenti viene attuata attraverso l'inserimento nella intranet aziendale della versione vigente del Modello 231.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'OdV promuove ogni attività di formazione che ritiene idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello 231.

Per quanto invece concerne la formazione, le competenti Direzioni / Funzioni competenti definiscono programmi di formazione mirati alla diffusione della conoscenza del Modello 231 e sottopongono tali programmi all'esame preventivo dell'OdV. I programmi di formazione trattano i seguenti temi:

- introduzione alla normativa e delle modalità di attuazione della stessa. In particolare, tutto il personale è reso edotto delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscano, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello 231 svolge in tale contesto;
- illustrazione delle singole componenti del Modello 231 e delle specifiche finalità preventive cui esso assolve;
- illustrazione, con riferimento ai singoli processi aziendali, delle modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio, con modalità di formazione di tipo interattivo.

Vengono istituiti dei sistemi, anche informatici, per verificare la partecipazione a tali programmi di formazione.

Per quanto concerne i neoassunti si provvede ad inviare il materiale utilizzato per la formazione, anche attraverso strumenti informatici. Viene valutato se organizzare, previo accordo con il proprio Responsabile, un seminario specifico.

7. Sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'efficace attuazione del Modello, infatti, non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una

funzione essenziale nella architettura del D.lgs. 231/2001, costituendo il presidio di tutela alle procedure interne.

Eventuali infrazioni comprometterebbero il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Preliminarmente o contestualmente all'erogazione di un provvedimento disciplinare, l'OdV di Fiera Milano Congressi, non appena riceve notizia della commissione di un reato, anche solo in forma di tentativo, pone in essere le seguenti misure allo scopo di limitare le conseguenze negative o comunque ridurre l'impatto dannoso dell'illecito sull'ente stesso, in particolare:

- audit specifico, eventualmente con il coinvolgimento della Direzione Controllo Interno, per verificare l'attività svolta dalla Società nell'area interessata dall'eventuale procedimento penale e i profili di rischio;
- informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In aggiunta, si rammenta che la Società potrà parimenti prendere le seguenti misure, in particolare:

- invio di una formale comunicazione al dipendente nella quale viene contestato il comportamento adottato dallo stesso non conforme alle prescrizioni del modello e alle procedure interne;
- esonero dall'attività lavorativa del dipendente coinvolto durante lo svolgimento dell'audit specifico (con eventuale sospensione temporanea o altre indicazioni a seconda della gravità).

7.1 Lavoratori subordinati

Ferme le suddette misure, le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, oltre alle misure che l'OdV adotterà in conformità a quanto specificato nel paragrafo precedente, le violazioni al Modello di Fiera Milano Congressi e al Codice Etico di gruppo comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni del Modello.

Vengono in considerazione il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7, L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

1. MULTA

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della multa, per una somma non eccedente l'importo di quattro ore di normale retribuzione.

2. SOSPENSIONE

Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da uno a cinque giorni.

3. LICENZIAMENTO

- a) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.lgs. 231/2001, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.
- b) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.lgs. 231/2001, è sottoposto alla sanzione disciplinare del

licenziamento senza preavviso e senza liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Le sanzioni vengono applicate dall'Amministratore Delegato della Società ovvero da un soggetto da lui delegato.

7.2 Dirigenti

Nei confronti dei Dirigenti con riferimento alla procedura da applicare, in accoglimento dell'orientamento più rigoroso, si procede secondo le prescrizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

1. SOSPENSIONE

- a) Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso, e potrà essere trasferito ad altra sede territoriale o ad altro settore funzionale, con parità di mansioni, laddove al comportamento sanzionato consegua una necessità obbiettiva derivante da ragioni d'incompatibilità ambientale.
- b) In ipotesi di reiterazione del comportamento, il dirigente sarà tenuto - oltre all'applicazione di quanto previsto sub A) - anche al versamento di una penale per una somma pari al 50% dell'importo di una retribuzione mensile.

2. LICENZIAMENTO

Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, compiendo con ciò un atto contrario all'interesse della Società ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, è per ciò stesso sottoposto a licenziamento.

Le sanzioni vengono applicate, decorsi 5 giorni dalla loro contestazione scritta, dall'Amministratore Delegato ovvero da un soggetto da lui delegato.

7.3 Collaboratori esterni

La violazione, da parte di collaboratori esterni, consulenti, *partner* commerciali, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati

contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, comporterà la possibilità di esercizio da parte di Fiera Milano Congressi, ai sensi del Codice Civile, del diritto di risolvere il contratto secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico della Società e/o delle disposizioni del Decreto.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

7.4 Amministratori

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare mediante relazione scritta l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà quindi il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione può proporre la revoca dalla carica.

7.5 Sindaci

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione può proporre la revoca dalla carica.